

**LINGUE GUIDA PER LA STIPULA DI ACCORDI E CONVENZIONI
DI NATURA COMMERCIALE A FAVORE DEGLI ISCRITTI
ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

RILEVATO CHE:

pervengono alla segreteria da parte degli iscritti richieste inerenti la possibilità di fruire di beni e servizi, connessi all'esercizio professionale a condizioni di particolare favore;

alcune società hanno richiesto all'Ordine la possibilità di proporre prodotti e servizi agli iscritti attraverso canali informativi dell'Ordine offrendo particolari sconti e/o agevolazioni;

CONSIDERATO

l'interesse dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia a favorire lo svolgimento dell'attività professionale dei propri iscritti;

la natura di ente pubblico dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia e la necessaria garanzia dell'assenza di interessi privati da parte dei membri del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia nelle convenzioni proposte agli iscritti all'Ordine.

Tutto ciò rilevato e considerato, si individuano le presenti linee guida da adottare per il reperimento delle proposte e l'accettazione, la valutazione e la diffusione delle possibili offerte e opportunità di natura commerciale a favore degli iscritti all'Ordine del Friuli Venezia Giulia.

ART. 1.

(premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti linee guida.

ART. 2

(oggetto)

Le linee guida hanno per oggetto la definizione degli indirizzi generali da seguire tra l'Ordine degli Psicologi del FVG ed i diversi soggetti privati che intendono stipulare offerte e/o convenzioni a favore degli iscritti all'Ordine del FVG. Tali linee guida prendono in considerazione le fasi del ricezione/reperimento delle proposte e dell'accettazione, della valutazione e della diffusione delle convenzioni.

ART. 3

(modalità di ricezione/reperimento e di accettazione)

Le offerte di prodotti e servizi a favore degli iscritti possono essere individuate tra:

- offerte e proposte che giungono alla Segreteria dell'Ordine su iniziativa di soggetti commerciali;
- reperimenti di proposte commerciali in relazione a bisogni e necessità inerenti lo svolgimento della professione indicati dagli iscritti all'Ordine.

Le offerte commerciali vengono raccolte dalla segreteria dell'Ordine e presentate in valutazione al gruppo di lavoro "Servizi agli iscritti" che compie una prima istruttoria.

Le offerte commerciali che il gruppo di lavoro riterrà idonee saranno discusse dal Consiglio dell'Ordine, di norma nella prima seduta utile, previa richiesta d'inserimento di uno specifico punto all'ordine del giorno. Tale richiesta dovrà pervenire almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio.

Le convenzioni hanno validità annuale e saranno rinnovate per tacito consenso. Ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento unilateralmente dall'accordo dandone formale comunicazione all'altra.

ART. 4

(modalità di valutazione delle offerte di convenzione a favore degli iscritti)

L'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia al fine di tutelare il decoro e l'immagine professionale, valuterà ogni singola proposta di convenzione reperita/giunta all'attenzione del Consiglio.

La valutazione sarà attuata operando nel rispetto del Codice Deontologico degli psicologi italiani nonché su di una serie di caratteristiche e criteri di seguito elencati:

1. presenza di offerta chiara e circostanziata sui beni e servizi offerti;
2. presenza di messaggio non ingannevole nella comunicazione;
3. assenza di dati noti su comportamenti scorretti dell'azienda promotrice e/o fornitore dei servizi.

A tal fine il gruppo di lavoro "Servizi agli iscritti" istruirà delle brevi indagini conoscitive per verificare l'affidabilità del proponente e valutare l'aderenza di quanto descritto nella nota inviata con quanto poi effettivamente proposto ed ogni altro elemento che dalla nota risulti ambiguo/poco chiaro.

Art. 5

(diffusione delle informazioni)

L'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, dopo aver deliberato le convenzioni a favore dei propri iscritti ritenendole coerenti con il presente regolamento, provvederà a diffondere le informazioni relative attraverso i propri canali informativi (area riservata agli iscritti del sito internet, bacheca).

Art. 6

(decadimento delle convenzioni)

Le disapplicazioni delle condizioni previste all'interno delle convenzioni siglate ne determineranno l'immediata decadenza. In tali casi sarà data tempestiva comunicazione agli iscritti attraverso i canali informativi di cui all'art. 5.

ART. 7

(norme e raccomandazioni finali)

L'Ordine potrà promuovere sondaggi tra gli iscritti volti a favorire l'espressione e l'esplicitazione di necessità di servizi legati all'esercizio della professione e verificherà la corrispondenza tra i bisogni degli iscritti e l'instaurazione di convenzioni.

L'Ordine diffonderà un'informativa sulle linee guida tra gli iscritti riportandole sul sito internet e sul Notiziario